

Abrogazione o sospensione del decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale"

Gruppo 183, Roma, 12 giugno 2006

Il D.lgs 152 del 2006 è entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla GU del 14.4.2006, e quindi il 29 aprile 2006.

Soltanto per la parte II è previsto il differimento dell'entrata in vigore di 120 giorni (art.52), fatto salvo il disposto degli artt.49 (Commissione tecnico-consultiva) e 50.

Nelle parti II-VI sono previsti termini concessi alle amministrazioni ed alle autorità destinatarie delle singole disposizioni per il recepimento delle nuove disposizioni.

Il D.lgs dispone l'abrogazione di non poche leggi, o di singoli articoli di provvedimenti aventi forza di legge (artt. 48, 175, art.264, art.280, art.289, art.318) fatta salva l'ulteriore vigenza di determinate disposizioni (art.48, c.3; art. 264 c.1 lett.c), i), o); art.280; art.289). In questa tipologia possono collocarsi alcune norme transitorie, in forza delle quali continuano ad applicarsi le norme previgenti, fino alla data di entrata in vigore della parte II (art.170, c.1).

L'elencazione degli atti abrogati non appare esaustiva degli atti aventi forza di legge incompatibili con le disposizioni del d.lgs 152 del 2006, tanto è vero che è prevista la successiva declaratoria di abrogazione "*di ulteriori atti normativi incompatibili*" con le disposizioni della parte IV (art.264, c.2) .

Disposizioni sanzionatorie penali ed amministrative sono previste per alcune parti del D.lgs 152 del 2006 (Titolo V della Parte III; Titolo VI della Parte IV; artt.279, 288, 296), oltre al sistema risarcitorio per il danno ambientale.

Dalle premesse del D.lgs 152 del 2006 non risulta che sia stata svolta l'analisi "*...dell'impatto della regolamentazione...*" prevista dall'art.2, c.5 L.308/2004, né che esso decreto sia stato redatto "*garantendo la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa medesima*" (v. art.2 L.29 luglio 2003, n.229 per gli interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione), e né che sia stato assicurato "*...il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa...*" (art.20 ter, L.59 del 1997 come modificato dalla L.246 del 2005).

Il necessario procedimento di acquisizione delle determinazioni della Conferenza unificata di cui all'art.8 del D.lgs 281 del 1997 risulta contestato dalle Regioni innanzi alla Corte, per cui tale violazione, se provata, potrebbe costituire vizio del procedimento sanzionato dalla giurisprudenza costituzionale.¹

In particolare, a fronte della reiterata modificazione, anche profonda, dello schema di decreto legislativo, occorre verificare se prima delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio e del 29 marzo 2006 sia stato acquisito il parere della Conferenza unificata.²

Ugualmente le premesse al d.lgs 152 del 2006 riferiscono che sono state sentite le Commissioni della Camera e del Senato, ma non precisano in quali date e su quale testo.

La parte terza presenta profili perplessi; sul punto si richiama quanto già in precedenza notato (Gazzetta ambientale 2005 n.5 e 2006).

Dal testo del decreto entrato in vigore si evince ancora un disegno confuso sul distretto idrografico; infatti l'art.64 disegna i distretti idrografici, mentre l'art.61, c.1, lett) riconosce alla regione attribuzioni "...nei bacini idrografici di competenza...".

L'allegato 11 della parte terza attribuisce esclusivamente alla Regione la facoltà di adottare misure supplementari "...all'interno di ciascun distretto idrografico ricadente nel territorio di competenza...". Invero questa parte dell'allegato 11 deriva dalla trasposizione nell'ordinamento interno dell'analogo allegato alla direttiva 2000/60, la quale, però, attribuisce tale potere al singolo Stato. Occorre domandarsi se la

¹ Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nella parte in cui prevede che qualora i progetti cui si riferiscono i commi 1 e 2 dello stesso art. 26 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali "i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del [D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281](#)", anziché stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la Conferenza stessa; ed invero la previsione del mero parere della Conferenza unificata non costituisce, nella specie, una misura adeguata a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione. C.Cost.sent. 26.1.2005. n.31.

V.anche sulla legittimità costituzionale del previo parere della Conferenza, "risultando la previsione del parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto una sufficiente garanzia procedimentale atta a contrastare l'eventuale assunzione, da parte del decreto medesimo, di contenuti lesivi della autonomia garantita agli enti territoriali e dovendosi ricondurre l'attribuzione allo Stato di potestà regolamentare in materia all'esercizio di competenze statali..." C.Cost. sent. 30.12.2003, n.376.

² L'art.1, comma 4 della legge di delega 15 dicembre 2004, n.308, prevede che i decreti legislativi siano adottati "sentito il parere della Conferenza unificata...".

sostituzione del termine Regione a quello di Stato sia indice di trasferimento di attribuzioni o soltanto un refuso compilatorio.

Appare quanto mai doveroso procedere al coordinamento della intera parte terza.

Pur prescindendosi –in questa sede- da una valutazione di merito delle singole disposizioni e dall'indice di coerenza del loro insieme, si osserva che il d.lgs 152 del 2006 non prevede, per la entrata in vigore, un congruo termine adeguato alle profonde innovazioni introdotte; invece questo più ampio termine per l'entrata in vigore è stato adottato per numerosi atti aventi forza di legge, quali le norme sull'espropriazione per p.u., il diritto di famiglia, le innovazioni al codice di procedura civile.

La opportunità di un periodo di riflessione sull'insieme del nuovo assetto istituzionale, non esclusa la verifica anche di quanto dedotto dalle singole Regioni innanzi alla Corte Costituzionale –nella doverosa cornice del rispetto del principio della leale collaborazione Stato-Regioni- induce a valutare la sospensione della entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Di certo, la sospensione collide anche con la urgenza del recepimento della direttiva europea 2000/60; tuttavia, richiamando un atto del CIPE, si ricorda che tale recepimento era stato in parte attuato dall'ordinamento interno con il D.lgs 152 del 1999, come integrato dal D.lgs 258 del 2000.³

Invero la sospensione appare più plausibile con la ricerca di una pausa di riflessione.

Tuttavia, ad evitare un inammissibile vuoto legislativo, occorre che abbiano reviviscenza gli atti, aventi forza di legge, abrogati.

Sul punto si osserva che il D.lgs 152 del 2006, per evidente difetto di coordinamento, ha disposto l'abrogazione di leggi già da anni abrogate, valga per tutte la L.319 del 1976 la cd Legge Merli (si veda art.175, c.1 lett.b) D.lgs 152 del 2006)

³ Punto 330 "La Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE, per alcuni aspetti anticipata dal *D.Lgs. n. 152 del 1999*, istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La Direttiva fissa specifici obiettivi ambientali per i corpi idrici superficiali e sotterranei ed estende il concetto di tutela a tutto l'ecosistema connesso con l'ambiente acquatico. Tali obiettivi devono essere perseguiti e raggiunti con precise scadenze temporali attenendosi alle indicazioni contenute negli allegati tecnici. Il raggiungimento del livello di qualità buono per tutti i corpi idrici è richiesto entro 15 anni dall'entrata in vigore della Direttiva. Il Piano di Tutela Regionale ai sensi del *D.Lgs. n. 152 del 1999*, rappresenterà pertanto lo strumento di pianificazione per le misure di tutela, per il ripristino di un bilancio idrico sostenibile e per ridurre i carichi inquinanti gravanti sulle acque superficiali e sotterranee" Del.CIPE 2.8.2002 n.57/2002 Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.

La sospensione del decreto legislativo, nonché la reviviscenza delle norme abrogate deve essere contestualmente disposta con l'atto avente forza di legge che abbia disposto sulla sospensione o sulla abrogazione del decreto legislativo medesimo.

“Art.1

1. L'applicazione del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale, è sospesa fino al 30 giugno 2007.
2. Per il tempo della sospensione è disposta la reviviscenza delle disposizioni abrogate dal D.lgs 3 aprile 2006, n.152, con esclusione di quelle disposizioni che risultano già abrogate da precedenti atti con forza di legge.
3. Resta comunque caducata la decretazione ministeriale di attuazione del decreto legislativo sospeso.”

Gruppo 183, Roma 12 giugno 2006